



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 60 del 30-11-2020

Oggetto: MODIFICA ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 18:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO		P	MEDEI LUDOVICA		P
BUSCHITTARI DAVID		P	SAVI ALESSIA		P
MASSEI DONATO		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
MORETTI LUANA		P	MOZZONI ANDREA		P
SILEONI TOMMASO		P	CASTELLANI EDI		P
VIRGILI SABRINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		P
PALOMBARI MARTINA		P			
Assegnati n. 13		In carica n. 13	Presenti n. 13		Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Sindaco, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

VIRGILI SABRINA
PALOMBARI MARTINA
CASTELLANI EDI

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019 è stato approvato il Regolamento comunale di polizia rurale per la promozione delle corrette pratiche agricole e per l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura, in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio;

CONSIDERATO che l'adozione del regolamento di polizia rurale si rivela uno strumento importante per assicurare la costante e corretta gestione dei rapporti in ogni situazione connessa al mondo agricolo, in maniera da garantire la crescita e lo sviluppo di una mentalità civile diffusa ed omogenea, risultando necessario aggiornare alcuni articoli del suddetto regolamento, in particolare in tema di manutenzione di siepi e di alberi prospicienti le strade comunali e vicinali, al fine di modificare o introdurre alcune disposizioni che consentano una migliore regolamentazione della materia in conformità alle finalità del regolamento e, in particolare, alla tutela del patrimonio ambientale;

PRESO ATTO del contenuto normativo del CAPO VII – SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA e, più precisamente, dell'art. 35 rubricato "Siepi - alberi prospicienti le strade" nella sua stesura originaria e valutato che alcune prescrizioni possono essere formulate in maniera più completa ed aderente al corpo normativo vigente in modo da vincolare maggiormente l'attività normata con la previsione anche di nuove ed ulteriori modalità di buona condotta agricola, a tutela del patrimonio arboreo caratterizzante il nostro tessuto rurale;

DATO ATTO delle prescrizioni dell'art. 35 del citato Regolamento di polizia rurale disciplinante i comportamenti da doversi adottare per la piantumazione di siepi o alberi in prossimità di strade pubbliche (comunali e/o vicinali), nonché le modalità di potatura degli stessi con conseguente rimozione dei tagli effettuati;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il D.M. 17 gennaio 2019, n. 497 *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 21/05/2019 *"Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche Prot. Segr. per l'annualità 2019"*;
- il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, che detta disposizioni di buone pratiche agricole;
- le norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992 *"Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti"*;
- il Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo, che trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*T.U. Ambiente*) e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da

- nitrati provenienti da fonti agricole;
- la protezione delle acque dei nitrati, che è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipaf del 19/04/1999 *“Approvazione del codice di buona pratica agricola”*);
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;
- il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Vincolo idrogeologico*);
- la tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della biodiversità - L. 124/1994 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità”*;
- la protezione delle bellezze naturali e il vincolo paesistico: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- la legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991;
- il regolamento di polizia veterinaria - D.P.R. n. 320/1954;
- la legge Regione Marche 20 gennaio 1997, n. 10 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”*;
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 *“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e successive modificazioni;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.Lgs. 532/1992;
- la legge Regione Marche n. 52/1974 *“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”*;
- il D.P.R. n. 290/2001 *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”*;
- la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20/02/2007 *“Interventi del settore della pesca e della acquacoltura”*;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Codice della strada”*;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- la legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 6 *“Legge forestale regionale”*;
- il D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- la legge Regione Marche 10 agosto 1998, n. 33 *“Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”*;
- l’ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/11/2009 *“Determinazione dell’importo della sanzione e amministrativa pecuniaria per violazione all’ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000”*;
- l’ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 *“Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 giugno 2014 *“Determinazione*

dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 - Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano";

- il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 9/04/2019 (in vigore dal 2/05/2019);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 5 ottobre 1991 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 12/11/2019 *"Determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni al regolamento di polizia rurale ai sensi del combinato disposto degli art.7-bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689 del 24 novembre 1981";*

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap";

VISTA la normativa del *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990 e dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" e dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto non comportando il presente regolamento riflessi diretti ed indiretti sulla spesa pubblica;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di MODIFICARE l'articolo 35 del vigente Regolamento di polizia rurale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, con il testo normativo formulato a seguire:

"ART. 35 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 6 *"Legge forestale regionale"* e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*, i proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale e rasare o falciare le erbe spontanee che si protendono oltre il ciglio stradale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice civile e dal Codice della strada, è vietato piantare siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi vive, anche a carattere stagionale e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di metri uno sopra il piano stradale, a partire da almeno 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o, sul lato interno, dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, per i rami e le branche che si protendono a una distanza inferiore a 50 cm dal ciglio stradale, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in modo regolare e nel rispetto dell'equilibrato sviluppo delle piante, in maniera da non comprometterne la sopravvivenza stessa e da garantire un'altezza minima dalla sede stradale non inferiore a metri 5,10;

I tagli dovranno essere eseguiti con attrezzature idonee, in modo da eliminare solo i tessuti del ramo, senza danneggiare i tessuti del fusto e senza lasciare nel contempo monconi di potatura, rispettando in tal modo la zona di protezione del ramo e favorire la chiusura della ferita stessa.

Si dovrà operare con modalità operative regolari e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Il taglio, inoltre, deve essere eseguito uniformemente su tutta la circonferenza della pianta in modo da non snaturarla e garantirne un equilibrato sviluppo.

L'uniformità del taglio è importante e necessaria quando si è di fronte a famiglie di piante e specie arboree similari che formano un ecosistema, un filare, un viale alberato determinando la peculiarità paesaggistica e la caratterizzazione del territorio.

In generale per le caducifoglie il periodo migliore per eseguire un intervento di potatura è durante il riposo vegetativo (potatura secca o invernale) o dopo l'emissione e la completa maturazione delle foglie (potatura verde o estiva).

I prodotti della potatura e dei tagli alle ramificazioni (rami, rametti, branche, ecc.) vanno immediatamente rimossi da terra e trasportati in azienda per essere utilizzati come combustibili o smaltiti in discarica onde evitare lo sviluppo di patogeni e parassiti dannosi alle piante. Qualora le potature fossero lasciate in loco l'eventuale inosservanza delle norme si aggrava anche del mancato smaltimento dei rifiuti speciali regolati dalle norme di cui al D.Lgs. 152/2006.

L'operazione di asporto immediato delle potature effettuate evita che le ramaglie essiccando ed alleggerendosi possano invadere la sede stradale in caso di vento, temporali o altri eventi meteorologici avversi, causando grave minaccia per il traffico veicolare.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia locale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice civile disponendo, nel dettaglio, che chi vuole impiantare alberi presso il confine deve osservare la distanza di

- tre metri per gli alberi ad alto fusto, quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi non ad alto fusto, reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza dovrà essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa del luogo dove è stata fatta la semina; le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”;

- di DARE ATTO che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;
- di DARE ATTO che le modifiche al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entreranno in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'Albo Pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti, in particolare quello del Sindaco Franco Capponi, così come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, trascrizione che, a cura del Segretario comunale, sarà contenuta in apposito verbale da approvarsi nella successiva seduta del Consiglio comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il D.M. 17 gennaio 2019, n. 497 *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 21/05/2019 *"Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche Prot. Segr. per l'annualità 2019"*;
- il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, che detta disposizioni di buone pratiche agricole;
- le norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992 *"Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti"*;
- il Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo, che trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*T.U. Ambiente*) e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- la protezione delle acque dei nitrati, che è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipaf del 19/04/1999 *"Approvazione del codice di buona pratica agricola"*);
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*;
- il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Vincolo idrogeologico*);
- la tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della biodiversità - L. 124/1994 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità"*;
- la protezione delle bellezze naturali e il vincolo paesistico: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;*

- la legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991;
- il regolamento di polizia veterinaria - D.P.R. n. 320/1954;
- la legge Regione Marche 20 gennaio 1997, n. 10 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;*
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 *“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”* e successive modificazioni;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;*
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- il D.Lgs. 532/1992;
- la legge Regione Marche n. 52/1974 *“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”;*
- il D.P.R. n. 290/2001 *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;*
- la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20/02/2007 *“Interventi del settore della pesca e della acquacoltura”;*
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Codice della strada”;*
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;*
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”;*
- la legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 6 *“Legge forestale regionale”;*
- il D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;*
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”;*
- la legge Regione Marche 10 agosto 1998, n. 33 *“Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;*
- l’ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/11/2009 *“Determinazione dell’importo della sanzione e amministrativa pecuniaria per violazione all’ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000”;*
- l’ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 *“Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano”;*
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 giugno 2014 *“Determinazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 - Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano”;*
- il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 9/04/2019 (in vigore dal 2/05/2019);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 5 ottobre 1991 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 12/11/2019 *“Determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni al regolamento di polizia rurale ai sensi del combinato disposto degli art.7-bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16, comma 2, della legge n. 689 del 24 novembre 1981”;*

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario

responsabile del V Settore “Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap”;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia locale e amministrativa – Commercio – Suap”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicitata con la presente deliberazione all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di MODIFICARE l’articolo 35 del vigente Regolamento di polizia rurale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, con il testo che segue:

“ART. 35 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 6 *"Legge forestale regionale"* e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*, i proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale e rasare o falciare le erbe spontanee che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice civile e dal Codice della strada, è vietato piantare siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
 - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
 - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.
3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi vive, anche a carattere stagionale e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di metri uno sopra il piano stradale, a partire da almeno 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o, sul lato interno, dall’inizio della curva.
4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, per i rami e le branche che si protendono a una distanza inferiore a 50 cm dal ciglio stradale, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in modo regolare e nel rispetto dell'equilibrato sviluppo delle piante, in maniera da non comprometterne la sopravvivenza stessa e da garantire un'altezza minima dalla sede stradale non inferiore a metri 5,10;

I tagli dovranno essere eseguiti con attrezzature idonee, in modo da eliminare solo i tessuti del ramo, senza danneggiare i tessuti del fusto e senza lasciare nel contempo monconi di potatura, rispettando in tal modo la zona di protezione del ramo e favorire la chiusura della ferita stessa.

Si dovrà operare con modalità operative regolari e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Il taglio, inoltre, deve essere eseguito uniformemente su tutta la circonferenza della pianta in modo da non snaturarla e garantirne un equilibrato sviluppo.

L'uniformità del taglio è importante e necessaria quando si è di fronte a famiglie di piante e specie arboree similari che formano un ecosistema, un filare, un viale alberato determinando la peculiarità paesaggistica e la caratterizzazione del territorio.

In generale per le caducifoglie il periodo migliore per eseguire un intervento di potatura è durante il riposo vegetativo (potatura secca o invernale) o dopo l'emissione e la completa maturazione delle foglie (potatura verde o estiva).

I prodotti della potatura e dei tagli alle ramificazioni (rami, rametti, branche, ecc.) vanno immediatamente rimossi da terra e trasportati in azienda per essere utilizzati come combustibili o smaltiti in discarica onde evitare lo sviluppo di patogeni e parassiti dannosi alle piante. Qualora le potature fossero lasciate in loco l'eventuale inosservanza delle norme si aggrava anche del mancato smaltimento dei rifiuti speciali regolati dalle norme di cui al D.Lgs. 152/2006.

L'operazione di asporto immediato delle potature effettuate evita che le ramaglie essiccando ed alleggerendosi possano invadere la sede stradale in caso di vento, temporali o altri eventi meteorologici avversi, causando grave minaccia per il traffico veicolare.

7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia locale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.

8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice civile disponendo, nel dettaglio, che chi vuole impiantare alberi presso il confine deve osservare la distanza di

- tre metri per gli alberi ad alto fusto, quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

- un metro e mezzo per gli alberi non ad alto fusto, reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza dovrà essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa del luogo dove è stata fatta la semina; le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”;

3. di DARE ATTO che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;
4. di DARE ATTO che le modifiche al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entreranno in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'Albo Pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 25-11-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 25-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 03-12-2020 al 18-12-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 03-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 03-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
